

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-818 del 20/02/2019
Oggetto	FC11A0038. RINNOVO DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN LOCALITÀ SAN VITTORE IN COMUNE DI CESENA (FC) E CAMBIO DI TITOLARITÀ. CONCESSIONARIO: GESCO Società Cooperativa Agricola. USO: INDUSTRIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2019-849 del 19/02/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno venti FEBBRAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: RINNOVO DELLA CONCESSIONE ORDINARIA DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN LOCALITÀ SAN VITTORE IN COMUNE DI CESENA (FC) E CAMBIO DI TITOLARITÀ
CONCESSIONARIO: GESCO Società Cooperativa Agricola
USO: INDUSTRIALE
PRATICA FC11A0038

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e 89 riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la Legge Regionale E.R. 30 Luglio 2015, n.13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nulla-osta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 99/2015 avente ad oggetto "Conferimento degli incarichi Dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla città Metropolitana e dalla Province ad Arpae a esiguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27/11/2018 di conferimento degli incarichi dirigenziali con decorrenza 01/01/2019;

VISTE in particolare le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D. Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la Legge Regionale 30 aprile 2015, n. 2, in particolare l'art. 8, "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, in particolare gli artt. 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla D.G.R. n. 1622/2015;
- la Legge Regionale 22 dicembre 2009, n.24, in particolare l'art. 51, "Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/07/2014, n. 787, "Individuazione dei parametri la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico – Art. 21 R.R. 41/01";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 02/02/2015, n. 65, "Nuove determinazioni in materia di canoni e di spese di istruttorie per le derivazioni di acqua pubblica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 24/11/2015, n. 1927, "Approvazione progetto demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 25/07/2016, n. 1195, "Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica" - Art. 1.3;
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005, n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTA);
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 1781/2015 "Aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento (carichi inquinanti, bilanci idrici e stato delle acque) ai fini del riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2012" e n. 2067/2015 "Attuazione della direttiva 2000/60/CE: contributo della regione Emilia-Romagna ai fini dell'aggiornamento/riesame dei piani di gestione distrettuali 2015-2021";
- la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano" così come modificata ed integrata con successiva deliberazione n. 3/2017 della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po;

RICHIAMATA:

la Determinazione Dirigenziale n. 2081 del 08/03/2013, con scadenza al 31/12/2015, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna ha rilasciato alla ditta Ditta Gesco Società Cooperativa Agricola, C.F./P.I. 02522130406, con sede a Cesena (FC), in via del Rio n.

400, la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea in Località San Vittore in Comune di Cesena (FC) per un volume annuo massimo derivabile di 31.200 mc da destinarsi ad uso industriale mediante i seguenti n. 7 pozzi in terreno di proprietà della Ditta :

- **risorsa FCA10283** individuato catastalmente su terreno distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 22 avente un diametro di mm 800 e una profondità di m. 18 dal piano di campagna;
- **risorsa FCA2321** individuato catastalmente su terreno distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 22 avente un diametro di mm 800 e una profondità di m. 17 dal piano di campagna;
- **risorsa FCA2320** individuato catastalmente su terreno distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 22 avente un diametro di mm 800 e una profondità di m. 20 dal piano di campagna;
- **risorsa FCA2325** individuato catastalmente su terreno distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 22 (ex mapp. 21) avente un diametro di mm 1700 e una profondità di m. 12 dal piano di campagna;
- **risorsa FCA2323** individuato catastalmente su terreno distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 22 avente un diametro di mm 800 e una profondità di m. 22 dal piano di campagna;
- **risorsa FCA7971** individuato catastalmente su terreno distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 188 avente un diametro di mm 800 e una profondità di m. 18 dal piano di campagna;
- **risorsa FCA2324** individuato catastalmente su terreno distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 15 avente un diametro di mm 800 e una profondità di m. 18 dal piano di campagna;

VISTA:

- la **domanda di rinnovo senza varianti della concessione** (pratica FC11A0038/15RN01) di derivazione di acqua pubblica sotterranea presentata dalla Ditta GESCO Società Cooperativa Agricola, C.F./P.I. 02522130406 con sede legale in Comune di Cesena (FC) in data 30/12/2015 ed acquisita dalla Regione Emilia Romagna - Servizio Tecnico di Bacino Romagna con protocollo PG/0891338 del 30/12/2015 ed integrata in data 18/01/2016 con protocollo PG/0021496;
- la **richiesta di sollecito all'istruttoria della domanda di rinnovo senza varianti della concessione** (pratica FC11A0038/15RN01) di derivazione di acqua pubblica sotterranea presentata ad ArpaE - S.A.C. - Unità Demanio Idrico di Forlì - Cesena ed acquisita al protocollo PGFC/2017/15590 del 24/10/2017 dalla Ditta GESCO Società Cooperativa Agricola, C.F./P.I. 02522130406 con sede legale in Comune di Cesena (FC);

VISTI altresì i pareri:

- dell'Autorità Distrettuale del Fiume Po Prot. n. 7104/2018 acquisito da questa Agenzia al Prot. n. PGFC/2018/21316 del 19/12/2018, dal quale si rileva che il prelievo risulta ammissibile subordinatamente alle seguenti prescrizioni:
 - *"l'installazione di strumenti tecnicamente idonei a fornire la corretta misurazione dei volumi prelevati in modo da rispondere alle necessità evidenziate dal Piano di Gestione delle Acque vigente nel territorio in oggetto";*
 - *"l'adozione di soluzioni tecniche di risparmio, riuso e riciclo dell'acqua emunta".*

DATO ATTO che:

- il richiedente ha sottoscritto, per accettazione, il Disciplinare che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2019/26570 del 19/02/2019;
- le derivazioni non sono ubicate all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e non rientrano nel campo di applicazione del DPR 20 ottobre 1998 n. 447, art. 1, comma 1 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;

PRESO ATTO, altresì, che il richiedente ha versato:

- l'importo pari ad € 87,00 con bollettino postale VCYL0126 del 14/01/2016, dovuto per le spese per l'espletamento dell'istruttoria relativa alla richiesta di cui all'oggetto;
- l'importo di € 80,00 con bonifico bancario del 13/02/2019 ad integrazione del canone 2018 già versato in data 13/03/2018;
- l'importo di € 2.117,48 con bonifico bancario del 13/02/2019 dovuto quale canone anno 2019;
- l'importo di € 104,48 con bonifico bancario del 13/02/2019 ad integrazione del deposito cauzionale di € 2.013,00 già versato con bonifico bancario del 02/04/2013 per adeguarlo a quanto stabilito dall'art.154 L.R. 3/99 ovvero nella misura di una annualità del canone corrente pari a € 2.117,48;

RITENUTO che, sulla base della documentazione tecnica acquisita agli atti, il rinnovo della concessione con cambio titolarità possa essere rilasciata ai sensi degli artt. 27 e 28 del R.R. 41/2001;

DATO ATTO che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90, in riferimento al presente procedimento;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento Dott.ssa Anna Maria Casadei dell'Unità Operativa del Demanio Idrico di Forlì-Cesena, appartenente al Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di **rinnovare la concessione FC11A0038 e assentire dalla data di adozione del presente atto il cambio titolarità** a favore della Ditta Gesco Società Cooperativa Agricola, C.F./P.I. 02522130406, con sede a Cesena (FC), in via del Rio n.400 per il prelievo di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale per l'impianto ubicato in via Settecrociari n. 5689 in comune di Cesena (FC) mediante le seguenti risorse ubicate in terreno di proprietà della Ditta:
 - **risorsa FCA10283** individuato catastalmente su terreno distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 22 avente un diametro di mm 800 e una profondità di m. 18 dal piano di campagna;
 - **risorsa FCA2321** individuato catastalmente su terreno distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 22 avente un diametro di mm 800 e una profondità di m. 17 dal piano di campagna;
 - **risorsa FCA2320** individuato catastalmente su terreno distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 22 avente un diametro di mm 800 e una profondità di m. 20 dal piano di campagna;

- **risorsa FCA2325** individuato catastalmente su terreno distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 22 (ex mapp. 21) avente un diametro di mm 1700 e una profondità di m. 12 dal piano di campagna;
 - **risorsa FCA2323** individuato catastalmente su terreno distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 22 avente un diametro di mm 800 e una profondità di m. 22 dal piano di campagna;
 - **risorsa FCA7971** individuato catastalmente su terreno distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 188 avente un diametro di mm 800 e una profondità di m. 18 dal piano di campagna;
 - **risorsa FCA2324** individuato catastalmente su terreno distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 15 avente un diametro di mm 800 e una profondità di m. 18 dal piano di campagna;
2. di confermare il **volume annuo massimo prelevabile di mc 31.200** nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione parte integrante del presente atto;
 3. **di confermare che il concessionario è obbligato alla regolare manutenzione per ogni risorsa concessionata dei misuratore dei volumi** che registrino l'entità di risorsa emunta indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre;
 4. di stabilire che la concessione sia rilasciata, ai sensi della DGR n. 787/2014 per la durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al 31/12/2025;
 5. di fissare in € 2.117,48 l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi posti dal presente atto, in base a quanto previsto dall'art.154 L.R. 3/99 ovvero nella misura di una annualità del canone corrente, che verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dato atto che è stato versato;
 6. di stabilire che il canone annuo è pari a € 2.117,48 sulla base della normativa citata in premessa e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento sul CCP 001018766707 CC - codice IBAN IT 25 R 07601 02400 001018766707 intestato REGIONE EMILIA ROMAGNA SOMME DOVUTE UTILIZZO BENI DEMANIO IDR. STB453;
 7. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
 8. di stabilire che l'importo del canone sarà aggiornato e rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
 9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni del Disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;
 10. di dare conto che l'originale del presente atto completo di Disciplinare è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
 11. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo gescoconsorziosca@pec.amadori.it che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;

DI STABILIRE che:

12. le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio Regionale:

- per i canoni annuali nel Capitolo n. 04315;
 - per il deposito cauzionale nel Capitolo n. 07060;
 - per le spese d'istruttoria nel Capitolo n. 04615;
13. la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, emessa da Arpae (C.F.04290860370), non è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
 14. ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae;
 15. avverso il presente atto è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143 del R.D. 1775/1933 e, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica o all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

La Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
**Dr. Carla Nizzoli*

**documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente*

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolato il rinnovo della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale, richiesta dalla ditta Gesco Società Cooperativa Agricola - C.F./P.I. 02522130406 - Pratica FC11A0038

ART. 1

DESCRIZIONE DELLE OPERE DI PRESA, UBICAZIONE DEI PRELIEVO E DESTINAZIONE D'USO DELLE STESSE.

1. Il prelievo di acqua pubblica sotterranea avviene mediante le seguenti risorse:

- risorsa FCA10283 individuato catastalmente su terreno di proprietà della Ditta sopracitata distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 22, località San Vittore e avente un diametro di mm 800 e una profondità di m. 18 dal piano di campagna. Il prelievo avviene mediante una pompa della potenza di Kw 8,5 e portata massima di l/s 6,00. Coordinate geografiche UTM RER:X= 755.383 ; Y= 889.311;
- risorsa FCA2321 individuato catastalmente su terreno di proprietà della Ditta sopracitata distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 22, località San Vittore e avente un diametro di mm 800 e una profondità di m. 17 dal piano di campagna. Il prelievo avviene mediante una pompa della potenza di Kw 3,50 e portata massima di l/s 3,50. Coordinate geografiche UTM RER:X= 755.377 ; Y= 889.284;
- risorsa FCA2320 individuato catastalmente su terreno di proprietà della Ditta sopracitata distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 22, località San Vittore e avente un diametro di mm 800 e una profondità di m. 20 dal piano di campagna. Il prelievo avviene mediante una pompa della potenza di Kw 3,5 e portata massima di l/s 2,60. Coordinate geografiche UTM RER:X= 755.191 ; Y= 889.259;
- risorsa FCA2325 individuato catastalmente su terreno di proprietà della Ditta sopracitata distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 22 (ex mapp. 21), località San Vittoree avente un diametro di mm 1700 e una profondità di m. 12 dal piano di campagna. Il prelievo avviene mediante una pompa della potenza di Kw 8,5 e portata massima di l/s 4,00. Coordinate geografiche UTM RER:X= 755.193 ; Y= 889.248;
- risorsa FCA2323 individuato catastalmente su terreno di proprietà della Ditta sopracitata distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 22, località San Vittore e avente un diametro di mm 800 e una profondità di m. 22 dal piano di campagna. Il prelievo avviene mediante una pompa della potenza di Kw 3,5 e portata massima di l/s 2,65. Coordinate geografiche UTM RER:X= 755.233 ; Y= 889.357;
- risorsa FCA7971 individuato catastalmente su terreno di proprietà della Ditta sopracitata distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 188, località San Vittore e avente un diametro di mm 800 e una profondità di m. 18 dal piano di campagna. Il prelievo avviene mediante una pompa della potenza di Kw 1,8 e portata massima di l/s 1,50. Coordinate geografiche UTM RER:X= 755.381 ; Y= 889.324;
- risorsa FCA2324 individuato catastalmente su terreno di proprietà della Ditta sopracitata

distinto nel NCT del comune di Cesena (FC) al foglio 184, mapp. 15, località San Vittore e avente un diametro di mm 800 e una profondità di m. 18 dal piano di campagna. Il prelievo avviene mediante una pompa della potenza di Kw 3,00 e portata massima di l/s 1,50. Coordinate geografiche UTM RER:X= 755.178 ; Y= 889.223;

2. L'acqua sotterranea da derivare è utilizzata per lo stabilimento ubicato in via Settecrociari n. 5689 in comune di Cesena (FC) ad uso industriale e più precisamente per la produzione di vapore nel processo di produzione dei mangimi zootecnici, ad uso zootecnico per l'abbeveraggio degli animali ed ad uso antincendio per l'impianto.
3. Una parte dell'acqua potrà essere emunta per evitare infiltrazioni di acqua nei locali sotterranei di alcuni depositi di stoccaggio dei cereali sfusi ed anche per mantenere, nei periodi di massimo ravvenamento, la falda ad una quota più bassa di quella del piano interrato.

ART. 2

LA DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata e avrà una durata non superiore ad anni 10 ovvero fino al **31/12/2025**.

ART.3

MODALITÀ DI PRELIEVO DELL'ACQUA DA DERIVARE

1. Il volume di prelievo di acqua pubblica massimo è di 31.200 mc/anno.
2. Il concessionario provvederà alla valutazione dell'adozione di soluzioni tecniche di risparmio, riuso e riciclo dell'acqua emunta come da prescrizione imposta dall'Autorità Distrettuale del Fiume Po.
3. Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora venga reso noto, dalla Agenzia Arpae concedente, mediante raccomandata o comunicato stampa o affissione all'Albo Pretorio dei Comuni o tramite avviso alle Associazioni di categoria, il divieto di derivare acqua. Il prelievo dovrà essere interrotto anche nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo per l'uso cui la risorsa è destinata.

ART. 4

OBBLIGHI E CONDIZIONI CUI È ASSOGGETTATA LA DERIVAZIONE

1. Il **concessionario deve provvedere alla regolare manutenzione di un misuratore dei volumi** che registri l'entità di risorsa emunta da ogni risorsa concessionata indicando le letture iniziali a gennaio e finali a dicembre. Dovrà inoltre trasmettere alla Regione Emilia-Romagna -Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici- pec ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it , all'Autorità di Bacino del fiume Po, pec protocollo@postacert.adbpo.it , ed a questa Agenzia, entro il 31 gennaio di ogni anno, la comunicazione relativa ai periodi di emungimento ed ai volumi emunti dell'anno trascorso, registrati dal contatore. La comunicazione a questa Agenzia deve essere effettuata con le modalità previste dall'art. 47 del DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio) e inviata all'indirizzo pec aoofc@cert.arpa.emr.it , unitamente ad un documento di identità in corso di validità oppure firmata digitalmente, nei termini sopraindicati.
2. Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità delle opere di presa un **Cartello identificativo**, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), che dovrà riportare obbligatoriamente i seguenti dati:
 - titolare della concessione,
 - numero della concessione,
 - scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare entro 20 (venti) giorni dalla accertata mancanza, un nuovo cartello sostitutivo.

3. Resta a carico del concessionario l'acquisizione, prima della realizzazione delle opere, di ogni eventuale ulteriore autorizzazione e/o nulla osta comprese quelle eventualmente di competenza della Amministrazione Comunale territorialmente interessata.
4. E' vietato cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione. L'inosservanza di tale divieto comporta la decadenza dal diritto a derivare.
5. Le opere di prelievo devono essere mantenute nelle condizioni di efficienza ed in buono stato e non possono essere modificate se non a seguito di regolare autorizzazione dell'Agenzia Arpae concedente.
6. In ogni caso il concessionario è obbligato alla rigorosa osservanza delle norme per la tutela delle acque da inquinamento, ai sensi del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
7. Ogni variazione relativa alle opere di prelievo (ivi compresa la sostituzione della pompa e gli interventi di manutenzione) o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'Agenzia Arpae concedente che valuterà se autorizzarla o meno.
8. Il titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato dei pozzi nonché della loro manutenzione e sicurezza, affinché risultino innocui ai terzi ed al pubblico generale interesse. I pozzi non possono essere abbandonati senza aver provveduto alla loro disattivazione a regola d'arte; pertanto il concessionario è tenuto a comunicare alla Agenzia Arpae concedente la cessazione d'uso del/i pozzo/i entro tre mesi dalla loro dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura dei pozzi non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

ART. 5

CANONE DELLA CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante, il canone annuo anche se non faccia uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi del secondo comma, dell'art. 34 del Regolamento Regionale n. 41/01, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
2. Ai sensi dell'art. 30, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/01, la sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo. Detto canone è soggetto ad aumenti in relazione agli aggiornamenti annuali dell'indice ISTAT ed a modifiche introdotte da successive disposizioni normative.

ART. 6

DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene individuato ai sensi di quanto disposto al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e deve essere versato prima del ritiro dell'atto di concessione.
2. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi.

ART. 7
DECADENZA/REVOCA DELLA CONCESSIONE

La concessione richiesta è rinnovata, ai sensi della D.G.R. n.787 del 09/06/2014, fino al 31 dicembre 2025, fatti salvi il diritto del concessionario alla rinuncia, qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata richiesta e la facoltà dell'Agenzia concedente di dichiarare la decadenza della concessione ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001 o di revocarla anticipatamente al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse o qualora in futuro siano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità. **La variazione della destinazione d'uso dell'acqua derivata senza il preventivo assenso della Agenzia Arpae dà luogo a decadenza della concessione.**

ART. 8
RINNOVO

Nel caso in cui, al termine della concessione, persistano i fini della derivazione, il concessionario **dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza della concessione**, ai sensi del R.R. 41/2001 e **quindi entro il 31/12/2025.**

ART. 9
RIPRISTINO DEI LUOGHI E RIMOZIONE DI OPERE

1. In caso di mancato rinnovo della concessione, il concessionario dovrà comunicarlo in forma scritta alla Agenzia Arpae competente prima della scadenza della stessa. In questo caso, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il concessionario è obbligato a provvedere a proprie spese a tutti i lavori necessari per la *“rimozione delle opere e il ripristino dei luoghi dell'alveo delle sponde e delle pertinenze demaniali qualora le stesse non siano acquisite dal demanio idrico”*.
2. *“Qualora la derivazione sia esercitata mediante pozzi, la perforazione, al cessare dell'utenza, deve essere dotata secondo le prescrizioni del Servizio di dispositivi di sicurezza passivi, quali cementazione e tamponamenti della colonna in opera, che impediscano l'inquinamento della falda e che garantiscano il confinamento permanente dell'acqua nel sito originario.”*

ART. 10
OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica, e di qualsiasi altra normativa e autorizzazione connessa al prelievo e al suo utilizzo, ovvero il concessionario è tenuto a verificare il rispetto dei vincoli ambientali e territoriali esistenti, e della normativa esistente anche in materia di edilizia, di urbanistica e territoriale, ed è tenuto altresì a richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ed ulteriori autorizzazioni/nulla osta necessari per la realizzazione delle opere di prelievo e per l'utilizzo dell'acqua.
2. E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.